

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIRA, CARDINALE, OCCHIPINTI

Istituzione in Caltanissetta di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia

Presentata il 4 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La giustizia amministrativa in Sicilia, stante l'enorme quantità di giudizi pendenti e di continua e costante nuova introitazione, si è trovata (e si trova) in una cronica condizione di pesantezza e lentezza che ha portato recentemente il tribunale amministrativo regionale di Palermo ad un lungo periodo di astensione dalla celebrazione delle udienze.

È indubbio che una giustizia amministrativa dai tempi lunghi, oltre a creare obiettive condizioni di « denegata giustizia », incentiva, spesso, la deprecabile prassi di alcuni organi della pubblica amministrazione di non tenere nella giusta e dovuta attenzione gli interessi legittimi dei cittadini, creando, a volte, vere e proprie forme di vessazione da parte della pubblica amministrazione.

Ciò è ancor più grave e possibile in Sicilia, dove ogni assenza, lentezza o ritardo dello Stato può creare condizioni di infiltrazioni o consolidamento della criminalità organizzata.

Peraltro i cittadini, consapevoli che la lentezza della giustizia amministrativa rende spesso inutile una pronuncia resa a distanza di anni dall'insorgere della necessità di tutelare i propri interessi, preferiscono rivolgersi alla giustizia penale appesantendo sempre più questo ramo dell'amministrazione della giustizia ma annullando anche, di fatto, il principio fondamentale della discrezionalità, naturalmente sindacabile in sede giurisdizionale, della pubblica amministrazione.

Una sezione del TAR istituita a Caltanissetta, città sede di corte di appello,

posta al centro della Sicilia e nodo baricentrico del sistema viario di alta velocità della regione, oltre a servire la provincia nissena, rappresenterebbe una soluzione ottimale anche per le limitrofe province di Enna (distante appena 30 Km di autostrada) e Agrigento (distante appena 45 Km di comoda strada a scorrimento veloce).

L'istituzione di tale sezione del TAR consentirebbe, pertanto, di alleggerire il carico di lavoro del TAR di Palermo e della sezione del TAR di Catania, contribuendo, quindi, a creare le condizioni generali di una pronta risposta della giustizia amministrativa per l'intero territorio della regione siciliana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con sede in Caltanissetta e con circoscrizione comprendente le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

ART. 2.

1. I magistrati destinati alla sezione staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Il personale ausiliario e di segreteria destinato alla sezione staccata di cui all'articolo 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi regionali, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 189, sono incrementati dei posti indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

ART. 3.

1. La sezione staccata di cui all'articolo 1 inizierà la propria attività alla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. I ricorsi afferenti alla circoscrizione delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sono trasferiti alla sezione staccata di cui all'articolo 1 entro sessanta giorni dall'insediamento della sezione stessa.

2. I ricorsi proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale di Caltanissetta, sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo della Sicilia, che li trasmette alla segreteria della sezione staccata di Caltanissetta non appena entrata in funzione.

3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di cui all'articolo 1, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale della Sicilia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata stessa, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale, rispettivamente di Palermo e della sezione staccata di Catania.

4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di cui all'articolo 1.

5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di cui all'articolo 1, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento, impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale della Sicilia con provvedimento anteriore all'insediamento della stessa sezione staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale amministrativo di Palermo o dalla sezione staccata di Catania e sono quindi trasferiti alla sezione staccata di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.
(Articolo 2, comma 3)

INTEGRAZIONE ALLE TABELLE A, C, D E F
ALLEGATE ALLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186.

| RUOLI DEL PERSONALE | Qualifica funzionale e livello retributivo | Posti in aumento |
|---------------------|--|---------------------|
|---------------------|--|---------------------|

TABELLA A

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

| | | |
|---|--|---|
| Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - Primi referendari - Referendari | | 5 |
|---|--|---|

TABELLA C

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

| | | |
|-------------------------------|-----|---|
| Profilo professionale: | | |
| Direttore di segreteria | VII | 1 |

TABELLA D

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

| | | |
|------------------------|----|---|
| Profilo professionale: | | |
| Segretario | VI | 2 |

TABELLA F

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| Profilo professionale: | | |
| Coadiutore dattilografo | IV | 3 |